



*MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*

*Ispettorato Generale di Finanza  
Ufficio XIV*

Roma, 12 febbraio 2002

*Alle RAGIONERIE PROVINCIALI  
DELLO STATO*

**LORO SEDI**

*Prot. n.0015281*

*AI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELLA  
RICERCA E DELL'UNIVERSITA'  
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL  
TERRITORIO  
Direzione generale del personale della scuola  
e della amministrazione*

**00100      ROMA**

*e, per conoscenza*

*AI DIPARTIMENTO DELLA  
AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  
DEL TESORO  
Direzione centrale degli uffici locali  
e dei servizi del tesoro*

**SEDE**

*ALL'ISPETTORATO GENERALE PER GLI  
ORDINAMENTI DEL PERSONALE E LA  
ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUB-  
BLICO*

**SEDE**

**OGGETTO:** Corresponsione al personale docente della scuola assunto con contratto a tempo determinato del compenso sostitutivo per ferie non fruito e per partecipazione agli esami.

Circolari n. 828 del 24 giugno 1998 e n. 870 del 22 giugno 1999.

Continuano a pervenire da parte di codeste Ragionerie provinciali dello Stato segnalazioni di problematiche in ordine alla corresponsione al personale docente della scuola, assunto a tempo determinato, del compenso sostitutivo per ferie non fruito e per partecipazione agli esami.

Com'è noto, tali compensi vengono pagati agli interessati dalle Direzioni provinciali dei servizi vari, sulla base di un tabulato annuale prodotto in via informatica.

L'innovazione era scaturita da un accordo tra l'allora Ministero della pubblica istruzione e l'ex Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, la quale, con circolari n. 828 del 24 giugno 1998 e n. 870 del 22 giugno 1999, aveva autonomamente ritenuto che non ci fosse più la necessità dell'emanazione del provvedimento formale (sostituito appunto dal predetto tabulato) per la corresponsione degli emolumenti in rassegna, con ciò escludendo implicitamente la funzione di controllo preventivo di competenza di codeste Ragionerie provinciali dello Stato.

Sulla questione lo scrivente è già intervenuto, sia chiedendo alla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro ed alla successivamente subentrata Direzione centrale degli Uffici locali e dei servizi del tesoro la modifica delle due circolari citate, sia nei confronti di codesti Uffici con due successivi messaggi via terminale prot. n. 172925/1 del 25 agosto 1998 e prot. n. 182969 del 1 settembre 1998, con i quali si confermava la necessità dell'emissione del provvedimento formale.

Con successiva nota è stato interessato anche il Ministero della pubblica istruzione.

Dalle segnalazioni che provengono da codesti Uffici si evince, invece, che tale prescrizione sia tuttora in parte disattesa.

Tanto premesso, nel riaffermare la competenza specifica ed esclusiva di questo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a diramare, per effetto e nell'ambito delle norme contenute negli ordinamenti amministrativi e contabili dello Stato, le disposizioni inerenti alle funzioni di controllo degli Uffici di ragioneria e nel richiamare l'obbligo derivante dall'articolo 646 del regolamento di contabilità generale dello Stato, si comunica che anche nella fattispecie considerata si rendono applicabili le direttive impartite con la circolare di questo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 69 dell'8 agosto 1998, emanata in attuazione delle norme contenute nel decreto legislativo dicembre 1997, n. 430 e nel D.P.R. febbraio 1998, n. 38.

Con la citata circolare, infatti, si è disposto, coerentemente con le previsioni legislative, che tutti gli atti dai quali derivi una spesa o abbiano comunque effetti finanziari sul bilancio dello Stato devono essere sottoposti alla verifica di legalità da parte dei competenti Uffici di ragioneria (Uffici centrali di bilancio e Ragionerie provinciali dello Stato).

Pertanto, si torna a ribadire che, anche per il pagamento dei compensi sostitutivi per ferie non fruite e per partecipazione agli esami, le Istituzioni scolastiche devono emanare provvedimenti formali, debitamente documentati, da sottoporre al controllo delle Ragionerie provinciali dello Stato, trattandosi, come detto, di atti dai quali deriva un obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato.

La necessità della documentazione origina dalla circostanza che la mera mancata fruizione delle ferie non dà automaticamente diritto a percepire il compenso sostitutivo, essendo tale diritto subordinato a precisi presupposti e condizioni, previsti dal C.C.N.L..

Medesima motivazione porta ad escludere che il pagamento possa essere eseguito sulla base di un semplice tabulato che può essere, sì, d'ausilio per la determinazione dell'importo da liquidare, ma che in nessun caso può sostituire un atto amministrativo "dovuto".

Sarà cura di codeste Ragionerie provinciali portare a conoscenza delle Istituzioni scolastiche il contenuto della presente circolare.

In caso di ulteriore inadempienza, dovrà essere interessata la competente Procura regionale della Corte dei conti per indebiti pagamenti non supportati da adeguate motivazioni e da idonea documentazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato  
f.to MONORCHIO